

Il Presidente

Collegio Confederale dei Probiviri

Annamaria FURLAN
Segretaria Gen.le CislMaurizio BERNAVA
Segretario Conf.le CislGiuseppe FARINA
Segretario Conf.le CislMaurizio PETRICCIOLI
Segretario Conf.le CislGianluigi PETTENI
Segretario Conf.le CislPiero RAGAZZINI
Segretario Conf.le CislLuigi SBARRA
Segretario Conf.le CislRoma, 22 ottobre 2015
Prot. n. 8452/16-18Giovanna VENTURA
Segretaria Conf.le Cisl

Fausto SCANDOLA

Collegio PROBIVIRI USR-Cisl VENETO

Al Segretario Gen.le USR-Cisl VENETO

LORO SEDI**Oggetto:** trasmissione testo lodo


Si trasmette in allegato il testo del lodo emesso, in data 13 ottobre 2015, dal Collegio Confederale Probiviri CISL in ordine al ricorso presentato il 14/7/2015, dalla Segretaria Gen.le Cisl, Annamaria Furlan, firmatari anche tutti i Segretari della Confederazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Collegio Confederale Probiviri

(Carlo Biffi)

All.: c.s.



LODO

Sul ricorso in appello dei sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura, depositato presso questo Collegio il 14.07.2015, per l'impugnazione del lodo del Collegio dei Probiviri della USR della CISL del Veneto depositato l'8.7.2015:

Il Collegio Confederale dei Probiviri

composto da:

◆	BIFFI Carlo	PRESIDENTE
◆	ALBERTI Lucio	PROBOVIRO
◆	FRISELLA Salvatore	PROBOVIRO
◆	GUERINONI Romano	PROBOVIRO
◆	OBOE Bruno	PROBOVIRO

riunitosi il 13 ottobre 2015 presso la propria sede in Roma, Via Po, 22 int. 12, con la presenza di BIFFI Carlo, ALBERTI Lucio, FRISELLA Salvatore, GUERINONI Romano e OBOE Bruno, esaminati gli atti della vertenza in esame ha emesso il seguente lodo.

FATTO

Gli odierni appellanti, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno chiamato, in primo grado, il Collegio USR del Veneto della CISL a pronunciarsi su specifiche e individuate fattispecie di illecito associativo.

Il lodo del Collegio dei Probiviri della USR della CISL del Veneto dell'8.7.2015, in esito al menzionato ricorso, così, conclusivamente, ha motivato la decisione assunta nei confronti dei comportamenti del socio Fausto Scandola : *"... il Collegio, dopo ampio e acceso dibattito, ritiene che lo Scandola abbia effettivamente ecceduto nel diritto di critica sancito dall'art. 6 Statuto Confederale nei toni contenuti nella lettera diffusa a tutto l'Esecutivo (Esecutivo che ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale risulta l'organo competente a designare le*



rappresentanze presso gli Enti e Associazioni, nonché ai sensi della lettera e) art. 29 Statuto Confederale risulta possedere il compito di ratifica dei bilanci degli enti e delle Associazioni Cisl oltre approvare gli Statuti e la relazione morale). “

Lo stesso Collegio, in merito alla lettera “riservata personale”, datata 13/4/2015 con la quale, tra l’altro, lo Scandola ha richiesto le dimissioni del Segretario generale Cisl Annamaria Furlan per *“incompatibilità morale ed etica”*, ha come di seguito argomentato”... *risulta dapprima spedita alla sola Segretaria Generale; inoltre il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l’Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna. Tale violazione appare però a questo Collegio, con varie sfumature interne ma con sostanziale valutazione, di portata non grave, soprattutto laddove si valuti che lo Scandola ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Probiviri restando quindi “colpevole” di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela.*” Sulla base di dette motivazioni il Collegio regionale dei probiviri del Veneto, ha ritenuto *“il comportamento dello Scandola meritevole di Richiamo Scritto”*.

Avverso detta pronuncia i sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura hanno proposto ricorso in appello, depositato il 14.07.2015, articolando ragioni ed eccezioni che, per chiarezza e completezza espositiva, si riporteranno testualmente, nella parte in “Diritto” del presente provvedimento decisorio.

Sulla scorta di dette argomentate e congrue ragioni attoree, il Collegio confederale dei Probiviri della CISL, nella seduta del 29.7.2015 ha emesso ordinanza cautelare di: *“...espulsione, con decorrenza dal deposito del...provvedimento, del sig. Fausto Scandola..”*.

A detto provvedimento, ritualmente notificato, il sig. Fausto Scandola ha replicato con e-mail del 28.8.2015, indirizzata alla Segretaria generale della CISL e al Presidente del Collegio nazionale dei probiviri, con la quale

OL
Mili
E

così precisa : “.....*Constatato il mancato rispetto (da parte degli appellanti e dei Proviviri nazionali) delle norme statutarie oltre che dei più elementari diritti costituzionali inerenti la libertà associativa e di pensiero, non mi rimane altra scelta, per salvaguardare il valore e la finalità della mia denuncia, di rivolgermi alla Magistratura ordinaria...*” .

DIRITTO

Preliminarmente questo Collegio confederale dei Proviviri, sulla scorta delle deduzioni ed eccezioni e allo stato degli atti, convalida il provvedimento cautelare assunto nella seduta del 29.7.2015, allorquando ha ritenuto di pronunciarsi in via di urgenza, avendo valutato che le espressioni adottate dallo Scandola nei confronti della Segretaria generale della CISL, e dallo stesso diffuse all'Esecutivo della CISL, costituissero, come in effetti costituiscono “una aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, del decoro e della reputazione” della Segretaria generale della CISL diretta a “ suscitare un moto di forte discredito nei confronti della sua immagine pubblica e o privata” .

Il Collegio confederale dei Proviviri, come detto, ha ritenuto di pronunciarsi in via di urgenza, a norma dell'art.13 c.4 dello Statuto confederale CISL, profilandosi, negli atti e nei fatti come acquisiti alla vertenza, possibili riflessi di grave nocumento per l'immagine e la onorabilità della Segretaria generale della CISL, della Segreteria confederale e per tutta l'organizzazione da questi legittimamente rappresentata. Le menzionate apodittiche espressioni dello Scandola e la sua rinuncia a far pervenire controdeduzione a fronte delle argomentate eccezioni e precisazioni dei ricorrenti, confermano questo Collegio nel convincimento che ha portato alla detta determinazione del 29.7.2015, quando, ravvisata l'urgenza di interrompere l'iniziativa demolitoria dello Scandola, fonte di un danno ingiusto quanto grave e irreparabile per “l'onore, il decoro e la reputazione” degli appellanti, nelle more dello svolgersi del rituale procedimento statutario, visti gli artt. 13 c. 4 e 14 c.3 dello Statuto confederale della CISL, ha emesso l'ordinanza di espulsione del sig. Fausto Scandola, che qui si convalida.

Questo Collegio, anche in assenza di memorie difensive dello Scandola, ritiene suo dovere emettere il lodo sulla vertenza in esame al fine di pervenire alla definizione della procedura introdotta dal ricorso in appello dei sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura, depositato presso questo Collegio il 14.07.2015.

La posizione processuale assunta dal sig. Fausto Scandola con la dichiarata scelta di rivolgersi, come peraltro era sua facoltà, al Giudice ordinario, in forza del principio secondo il quale “electa una via non datur recursus ad alteram”, e la sua rinuncia a rappresentare le sue ragioni e a coltivare le sue pretese davanti a questo Collegio, non può obliterare il pieno diritto dei ricorrenti a ottenere la pronunzia che lo Statuto confederale della CISL garantisce ad ogni iscritto il quale ritiene, con fondati motivi, di attivare l'azione di cui alla parte I del capitolo VI dello Statuto confederale della Cisl.

Vanno, pertanto, valutate e decise le questioni introdotte dalle deduzioni degli appellanti, tanto in ordine alla invocata nullità del lodo di primo grado, quanto in ordine alla richiesta applicazione della sanzione “con il massimo della severità” prevista dalla normativa statutaria.

Quanto alla richiesta declaratoria di nullità del lodo di primo grado, questo Collegio ritiene che non possano non essere pienamente condivise le eccezioni mosse dai ricorrenti laddove evidenziano e contestano al Collegio USR del Veneto di essere venuto meno “ai suoi obblighi funzionali, determinando la invalidità del lodo che risulta viziato da difetto assoluto di motivazione, travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e omessa ponderata applicazione di norme statutarie. L'assenza, da parte del Collegio, di una valutazione analitica delle eccezioni mosse dai ricorrenti non consente di poter valutare quale sia stato il procedimento logico - dialettico seguito dal collegio per ricostruire l'iter motivazionale attraverso il quale si è pervenuti alla applicazione della sanzione del “Richiamo scritto” in alternativa ad altre più ragionevolmente adeguate sanzioni. Si è, quindi, reso impossibile comprendere


quale sia stata la considerazione che dei fatti i componenti il Collegio abbiano svolto, al fine di poter attribuire ai comportamenti dello Scandola la ponderata valutazione che ha portato al dispositivo adottato. In mancanza di qualunque argomentata valutazione analitica dei comportamenti denunciati dai ricorrenti, resta del tutto incomprensibile e immotivato come il Collegio, dopo aver accennato ad un “...ampio e acceso dibattito” e aver ammesso “che lo Scandola abbia ecceduto nel diritto di critica sancito dall’art. 6 Statuto Confederale....nella lettera diffusa a tutto l’Esecutivo....” possa essere pervenuto alla irragionevole, contraddittoria e apodittica affermazione secondo la quale “...tale violazione appare però ..di portata non grave”. Né, peraltro, ai fini di una ricostruzione del percorso “logico” seguito dal Collegio risultano di una qualche utilità i riferimenti richiamati ai punti 1) e 2) del lodo, giacché essi sono manchevoli di elementi essenziali e, comunque, inadeguati a consentire di individuare quale sia stata concretamente l’iter logico seguito nella valutazione dei comportamenti denunciati. Inoltre, il Collegio non chiarisce se, ed in che misura, siano stati analizzati tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio, né con riferimento alla gravità dell’illecito associativo, né ai riflessi che tali atti hanno comportato e comportano per la credibilità della CISL e della Segretaria Generale così immotivatamente e irragionevolmente investita dalla inaccettabile violenza verbale dello Scandola.”.

Questo Collegio ritiene che le argomentazioni portate dai ricorrenti a sostegno della pretesa di annullamento del lodo di primo grado siano del tutto fondate e condivisibili.

Il primo Collegio, nonostante la rappresentazione chiara della problematica sottopostagli, non ha ritenuto di far comprendere quali siano stati i parametri valutativi adottati, tanto in ordine al fatto come portato alla sua attenzione, quanto rispetto ai criteri seguiti per applicare ai comportamenti denunciati la adottata sanzione del richiamo.

Il Collegio USR Veneto non ha proceduto alla ponderazione dei fatti e della loro rilevanza soggettiva e associativa.

L’assenza di una valutazione minimamente analitica del fatto, come al Collegio USR Veneto deferito, non consente di poter ritenere che, sul tema, possa essersi




Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.


sviluppato quel dovuto procedimento dialettico che deve accompagnare il metodo collegiale che, peraltro, il Collegio stesso, contro ogni evidenza, enuncia di avere svolto attraverso un “...ampio e acceso dibattito”, del quale non vi è traccia in atti.

Il risultato prodotto dal procedimento valutativo, come rappresentato, è stato un giudizio del tutto apodittico, che rende impossibile la ricostruzione di un ragionevole iter motivazionale a supporto del lodo emesso che, pertanto, deve essere dichiarato invalido per carenza assoluta di motivazione.

Per quanto riguarda il merito della fattispecie deferita dagli appellanti alla valutazione di questo Collegio, sembra qui opportuno richiamare, come indicato in premessa, le eccezioni e le contestazioni di parte attrice che di seguito, testualmente, si riportano:” ...B) *Ferma restando la affermata necessaria richiesta di annullamento del dispositivo di primo grado, resta comunque attuale l'esigenza che sia dichiarata una legittima pronunzia in merito ai fatti e ai comportamenti dello Scandola. I ricorrenti, nel ribadire le sopra esposte censure sui profili formali e procedurali del lodo confermano la denuncia nei confronti del comportamento gravemente lesivo delle direttive statutarie e delle “...valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di “rottura del sistema” in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni...”. I ricorrenti, pertanto, impugnano altresì nel merito il lodo del Collegio USR del Veneto e ne denunciano i vizi che hanno portato alla inaccettabile sottovalutazione dei comportamenti per: travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione di norme statutarie.... Il Collegio ha evidentemente travisato i fatti, per i quali è causa, attribuendo alle espressioni rivolte dallo Scandola alla Segretaria generale il carattere di non gravità. Il Collegio ha fatto precedere tale valutazione dalla considerazione che “...il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l'Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna.” e ha affermato poi “che lo Scandola,*



ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Proibiviri restando quindi "colpevole" di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela". Per quanto riguarda quest'ultima "motivazione" del Collegio essa afferma quel che vorrebbe negare. L'aver proposto lo Scandola ricorso, peraltro per una fattispecie diversa da quella che forma oggetto del presente giudizio, solo tardivamente e in un tentativo di restituire dignità statutaria a comportamenti del tutto estranei ai valori dello Statuto della CISL, conferma l'assunto dei ricorrenti circa l'illegittimità tanto dei comportamenti stessi, quanto delle modalità adottate dallo Scandola per portare la sua aggressione verbale alla onorabilità e rispettabilità della Segretaria Generale. Ma, comunque, il combinato delle tre proposizioni, che i sottoscritti ricorrenti non provano neanche a interpretare per la loro oscurità e impenetrabilità, evidenziano, per la loro stessa involuta e incomprensibile logica esplicativa, la impossibilità, per il Collegio stesso, di fornire un qualche sostegno logico giuridico, tanto alla affermata caratteristica di non gravità delle espressioni del convenuto, quanto alla loro divulgazione ai componenti l'Esecutivo confederale, mirata a dare alla volontà demolitoria della immagine della Segretaria Generale il massimo del risalto possibile. E' principio giurisprudenziale, pacificamente consolidato, quello secondo il quale il diritto di critica non può essere sottratto all'obbligo di riferire fatti veri, direttamente riferibili a colui che si intende criticare. Come insegna la S.C., nella formulazione del giudizio critico, questo non si deve risolvere in una aggressione gratuita distruttiva dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto interessato, o nella deformazione dell'immagine in modo da suscitare un moto di forte discredito nei confronti della sua immagine pubblica e o privata. E che la tutela di questi fondamentali diritti debba essere garantita con il massimo della severità discende, oltre che dal rango dei diritti all'onore, al decoro e alla reputazione quali diritti costituzionalmente protetti, anche dalla evidenza che, nella fattispecie in esame, l'aggressione alla reputazione del vertice politico dell'Organizzazione ha come sua diretta conseguenza un incalcolabile quanto ingiusto e ingiustificabile danno di immagine per la stessa CISL."

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

Le riportate deduzioni dei ricorrenti appaiono a questo Collegio del tutto ragionevoli e fondate.

Le espressioni adottate dallo Scandola, infatti, appaiono del tutto estranee e in aperto contrasto con norme e principi fondamentali per la civile convivenza in qualunque corpo associativo e, in particolare, nella CISL. E va inoltre precisato che il comportamento dello Scandola, lungi dall'essere censurato per i suoi profili accusatori nei confronti dei trattamenti economici di alcuni dirigenti della CISL, è da ritenersi inammissibile perché adottato in violazione di normative cogenti dello Statuto della CISL.

In particolare il signor Fausto Scandola con la sua raccomandata "riservata personale", datata 13/4/2015, ha richiesto le dimissioni del Segretario Generale Cisl Annamaria Furlan per "incompatibilità morale ed etica" inoltrando detta missiva a gran parte dei componenti l'Esecutivo confederale.

E' convincimento di questo collegio che "il tono minaccioso della lettera raccomandata nell'esprimere valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di rottura del sistema, in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni, ha eluso la normativa statutaria laddove all'art.6 dispone che il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, deve essere esercitato nei limiti previsti dallo Statuto, in termini democraticamente e civilmente corretti, e ha altresì aggirato il civile metodo previsto dall'art.10 e segg. dello Statuto per la corretta verifica, attraverso le garantite procedure istituite con organi di giustizia interna, di comportamenti oggetto di ipotetica censura e/o sanzione.

Né può essere trascurato che queste incomprensibili censure alla personalità che rappresenta il massimo momento di sintesi organizzativa e politica della CISL vengono da un personaggio che non può non conoscere quali siano i canoni irrinunciabili per una convivenza accettabile, avendo questi ricoperto importanti posizioni nell'Organizzazione della CISL,

come, tra altre, quelle di componente del Consiglio Generale UST Verona, del Consiglio Generale FNP di Verona e del Consiglio Generale FNP Veneto.

Le dette espressioni dello Scandola si pongono, altresì, in contrasto con una norma fondante che costituisce un precetto costitutivo, il capo III del preambolo allo Statuto confederale laddove si enuncia che “la nuova Organizzazione afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità e il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale”.

Ebbene, le espressioni dello Scandola e il “ tono minaccioso della lettera raccomandata – nell’esprimere - valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di “rottura del sistema” in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni....” appaiono quanto di più distante da detti precetti e dai caratteri che connotano l’appartenenza associativa che detti precetti impongono e presidiano.

Le espressioni più volte richiamate trascendono in attacchi personali gratuiti, e contro la verità dei fatti riferibili alla Segretaria generale della CISL che, come a tutti noto, ha avviato un processo di riorganizzazione e di moralizzazione interna come risulta da documenti ufficiali della CISL, dei quali hanno dato conto anche gli organi di stampa.

Non possono, quindi, che fortemente censurarsi le considerazioni critiche oggetto di causa, costituendo queste un illegittimo, ingiusto e arbitrario esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di critica, garantita pienamente nei termini di cui allo Statuto della CISL sopra richiamati, che costituiscono, ove correttamente osservati, un pilastro della condizione associativa democratica.

Le espressioni dello Scandola costituiscono, invece, un grave abuso del diritto di critica e un palese travalicamento dei limiti della civile convivenza associativa, esercitato mediante espressioni gratuite, non pertinenti al dibattito sindacale e quindi senza alcuna utilità per gli associati, con l'uso non di argomenti ma di epiteti che mirano soltanto ad

insultare o ad evocare una pretesa, indimostrata e indimostrabile indegnità personale.


Nella fattispecie si può constatare il sovvertimento del diritto di critica. Con le menzionate espressioni, infatti, si è mirato non già ad informare, ma si è utilizzato il diritto di informazione per fornire immotivati giudizi e inaccettabili valutazioni personali, con ciò esercitando un diritto di critica fuori dai limiti oggettivi fissati dalla logica e dall'ordinamento statutario e distorcendone la funzione.

Conclusivamente il Collegio ritiene quindi di condividere le deduzioni dei ricorrenti nel merito, laddove rappresentano e precisano *“..che la tutela di questi fondamentali diritti debba essere garantita con il massimo della severità discende, oltre che dal rango dei diritti all'onore, al decoro e alla reputazione quali diritti costituzionalmente protetti, anche dalla evidenza che, nella fattispecie in esame, l'aggressione alla reputazione del vertice politico dell'Organizzazione ha come sua diretta conseguenza un incalcolabile quanto ingiusto e ingiustificabile danno di immagine per la stessa CISL.”*.

La gratuita gravità dell'offesa, il pregiudizio portato alla personalità della Segretaria generale della CISL e la lesione della sua immagine pubblica superano, di molto, la soglia di offensività che un civile confronto non può e non deve varcare per non rendere il confronto delle idee una rissa e una aggressione corrosiva, capace solo di distruggere il valore fondamentale del rispetto reciproco e il fondamento stesso della solidarietà associativa.

P.Q.M

Il Collegio Confederale dei Probiviri, nel convalidare la propria, sopra richiamata, ordinanza del 29.7.2015, dichiara l'invalidità del lodo del Collegio dei Probiviri della USR della CISL del Veneto, depositato l'8.7.2015, e, in accoglimento del ricorso dei sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura, depositato

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures: one large, stylized signature on the left, a smaller signature in the middle, and a set of initials 'OE' on the right. The signature in the middle appears to be 'M. Bernava'.

presso questo Collegio il 14.07.2015, definitivamente commina al sig.
Fausto Scandola la sanzione della espulsione.

Roma 13.10. 2015.

Biffi Carlo Carlo Biffi
Alberti Lucio Alberti Lucio
Frisella Salvatore Frisella Salvatore
Guerinoni Romano Guerinoni Romano
Oboe Bruno Oboe